

intesa nel senso che la determinazione di questi affari urgenti debba essere fatta, non arbitrariamente, ma con criterio razionale e logico.

L'Ufficio centrale del Senato raccomanda che, nella pratica applicazione della legge, il ministro, valendosi della autorizzazione data al Governo di emanare le disposizioni per la attuazione della legge, avesse dettato disposizioni « le quali contengano norme che disciplinino, ove risulti necessario, la facoltà giudiziale ».

Ora io mi propongo appunto nel formulare il regolamento di disciplinare l'esercizio di questa facoltà consentita ai presidenti dei Collegi, onde l'esercizio di essa corrisponda a tutte le necessità del servizio e miri a conciliare gli interessi dell'amministrazione della giustizia, con quelli della magistratura e delle curie.

Del resto si tratta di fare un esperimento delle disposizioni proposte, per vedere se esse rispondano allo scopo, ovvero se debbano essere completate o modificate.

La stregua dei fatti è la norma sicura per giudicare se la legge risponde ai fini che si propone di raggiungere. Mi auguro che queste dichiarazioni varranno a facilitare la discussione, onde possa essere definita una buona volta la vessata questione dell'ordinamento delle ferie giudiziarie. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

**DENTICE.** Vi rinunzio, avendo già parlato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni, il quale, per economia di tempo, potrà anche svolgere contemporaneamente il suo emendamento, del quale do lettura: « Alla fine del primo comma dell'articolo 2 dopo le parole *o di fallimento*: aggiungere le altre « di alimenti, e di indennità agli operai colpiti da infortuni sul lavoro ». Questo emendamento è firmato anche dagli onorevoli Dello Sbarba, Tovini, Albanese, Giuliani, Bizzozero, Dagosto, Coris, Bouvier, Devecchi e Congiu.

**NUVOLONI.** La ringrazio, onorevole Presidente.

Do lode all'onorevole ministro di avere finalmente presentato all'approvazione della Camera questo disegno di legge, ma non credo che con esso, così come è stato proposto, possano raggiungersi i due obiettivi ai quali egli accennava, quello anzitutto nell'interesse dell'amministrazione della giu-

stizia e poi l'altro nell'interesse dei magistrati e delle curie.

Io penso che lo scopo duplice si raggiungerebbe molto più efficacemente se, invece di mantenere i due periodi di ferie, che attualmente esistono e che sono riproposti con questo disegno di legge, si adottasse un periodo unico feriale, come fu già approvato dal Senato, nella seduta del 18 giugno 1909.

Infatti col duplice periodo di ferie ben di poco si avvantaggerà l'amministrazione della giustizia.

L'esperienza del passato deve insegnare qualche cosa. Coi due periodi feriali, lo vediamo già ora, il periodo non lavorativo, annualmente si protrae dal 1° luglio al novembre e con la inaugurazione dell'anno giuridico nel mese di gennaio come è attualmente, il periodo lavorativo giudiziario, non supera i sei mesi.

Quindi bene si è fatto a disporre l'inaugurazione dell'anno giuridico nella prima udienza di novembre anzichè in gennaio; e con questo provvedimento che deve raccogliere l'approvazione della Camera ed il consenso unanime dei magistrati e delle curie e per il quale merita lode il ministro, si porrà riparo in parte al lamentato inconveniente. Ma non comprendo perchè siasi lasciato sussistere il maggior danno derivante dal duplice periodo di ferie.

Infatti, se vi fosse, per queste un periodo unico, non solo i magistrati potrebbero avere il giusto e meritato riposo; ma di questo riposo potrebbero usufruire anche gli altri organi integratori della giustizia, tra cui gli avvocati e i procuratori.

In secondo luogo il periodo lavorativo giudiziario potrebbe essere di almeno nove mesi e si potrebbe avere una giustizia più sollecita e meno dispendiosa.

Quale è stato il motivo per cui non è stato accettato il periodo unico delle ferie? Ce lo dice l'onorevole Cimorelli, il quale fu relatore del disegno di legge che, approvato dal Senato nella seduta del 18 giugno 1909, ritornò alla Camera. Ecco quanto leggesi nella relazione Cimorelli presentata alla Camera nella seduta del 7 giugno 1910:

« La riduzione delle ferie ad un periodo unico, non può incontrare il favore dei magistrati, che sarebbero costretti a fruire delle ferie in una sola stagione, mentre le loro esigenze (non quelle dell'amministrazione della giustizia) impongono a chi la scelta del periodo estivo ed a chi quella del periodo autunnale ».